

di accertare una trasgressione delle norme comunitarie sulla concorrenza, la Commissione deve esaminare i fatti da esso addotti per valutare se l'applicazione da parte dell'impresa del pro-

prio sistema di distribuzione selettiva sia atta ad alterare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed a pregiudicare il commercio fra Stati membri.

Nella causa 210/81,

OSWALD SCHMIDT, TITOLARE DELLA DITTA DEMO-STUDIO SCHMIDT, corrente in Wiesbaden (Repubblica federale di Germania), con l'avv. Wolfgang Bache, del foro di Wiesbaden, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Joseph Guill, 23, rue Seimetz,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Norbert Koch, assistito dall'avv. Barbara Rapp-Jung, del foro di Francoforte sul Meno, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

e

WILLI STUDER-REVOX GMBH, con sede in Löffingen 1 (Repubblica federale di Germania), con l'avv. Peter Schon, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ch. Turk, 4, rue Nicolas-Welter,

interveniente,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione («Bescheid») 11 maggio 1981 della Commissione delle Comunità europee n. SG (81) D/6536, relativa alla pratica n. IV/29495 concernente il reclamo presentato dal ricor-

rente alla direzione generale della concorrenza della Commissione, contro la Willi Studer-Revox GmbH, con sede in Löffingen, e mirante ad ottenere dalla Commissione una nuova decisione in detta pratica,

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Il progetto d'attività commerciale del ricorrente ed il prodotto di cui trattasi

Nel 1975, il sig. Oswald Schmidt, a quell'epoca impiegato come costruttore in una fabbrica di macchine (la Glyco-Metallwerke) di Wiesbaden decideva di avviare, parallelamente a quella svolta

come dipendente, un'attività commerciale nel campo dell'elettronica per diletanti.

A tal fine, con lettera 20 aprile 1975, sottoponeva il suo progetto alla società madre Revox International — con sede in Regensdorf presso Zurigo (Svizzera) — esponendo le ragioni che lo inducevano a desiderare di aprire in Wiesbaden un centro di distribuzione «Studio-Revox» dei prodotti di questa marca.

I prodotti audiovisivi della marca Revox sono distribuiti direttamente nell'ambito comunitario dalla Studer-Revox GmbH con sede in Löffingen (Repubblica federale di Germania). La vendita della mag-

gior parte di questi prodotti avviene per mezzo di un sistema di distribuzione selettiva basato sulla scelta dei concessionari della marca secondo criteri qualitativi oggettivi quali l'allestimento dei locali di vendita e l'apertura del negozio o del reparto vendita durante l'orario normale, la competenza dei venditori, la capacità di consigliare la clientela, la capacità di ricevere dallo stabilimento gli apparecchi da vendere, nonché di montare a domicilio gli apparecchi venduti ed infine la preparazione tecnica per effettuare il servizio di assistenza.

Le condizioni richieste per essere autorizzato come rivenditore specializzato non obbligano per contro il rivenditore a vendere esclusivamente prodotti della marca. Dagli atti risulta al contrario che la politica di distribuzione perseguita dalla Studer-Revox mira a far sì che i prodotti Revox siano esposti al pubblico insieme a quelli di altre marche e ciò al fine di ampliare le possibilità di scelta della clientela.

Con lettera 7 ottobre 1975, l'ufficio Willi Studer-Revox di Löffingen comunicava allo Schmidt le condizioni relative alla vendita, alla pubblicità e all'avviamento di un'attività commerciale specializzata al dettaglio di prodotti Revox. Poiché lo Schmidt non poteva offrire sufficienti garanzie per ottenere un'assicurazione del credito, le condizioni di vendita proposte gli comprendevano la clausola del pagamento anticipato degli ordini.

Su queste basi lo Schmidt affittava in Wiesbaden un locale di circa 15 m² e apriva, il 20 ottobre 1975, un negozio sotto la denominazione «Demo-Studio Schmidt», aperto al pubblico il sabato mattina e, gli altri giorni, dalle 16 alle 18.

2. *L'attività commerciale del ricorrente: i suoi rapporti con la Willi Studer-Revox*

A partire da questa data, le forniture di materiale Revox non sottoposte alle condizioni di distribuzione selettiva venivano effettuate, contro pagamento anticipato, dalla Willi Studer-Revox.

Tuttavia lo Schmidt si rendeva presto conto che sarebbe riuscito a coprire i costi di esercizio solo con la vendita dei prodotti Revox della cosiddetta seconda generazione («serie B» sottoposta alle condizioni di distribuzione selettiva) quando questi fossero disponibili.

Il 15 novembre 1975, lo Schmidt aggiunge alla propria gamma di prodotti i televisori «Sony», indi, il 15 aprile 1977, gli impianti stereofonici «Backes e Müller».

Nel primo semestre del 1977, la Studer-Revox comunicava ai distributori l'intenzione di modificare le condizioni di vendita in vista dell'introduzione, il 20 agosto 1977, di nuove «clausole di concessione CEE» che da quel momento avrebbero disciplinato la vendita dei prodotti Revox sottoposti alle condizioni di distribuzione selettiva, fra cui i prodotti della seconda generazione detta «serie B». In seguito queste clausole venivano modificate da una seconda versione, entrata in vigore il 10 febbraio 1978.

Dopo diversi contatti con l'ufficio commerciale della Studer-Revox, il 19 settembre 1977 in occasione di un colloquio con un rappresentante della ditta, lo Schmidt veniva informato che non avrebbe fruito di queste «clausole di concessione CEE» e quindi non avrebbe potuto distribuire i prodotti della «serie B». Come emerge da una lettera della

Studer-Revox inviata allo Schmidt il 13 ottobre 1977, la quale riassumeva i contatti avutisi nel 1977 tra le due parti, il motivo addotto dalla Studer-Revox in tale colloquio sembra essere stato quello del limitato 'orario d'apertura del negozio.

Lo Schmidt si impegnava allora ad assumere un commesso specializzato per adempiere tale obbligazione. Tuttavia, dopo diversi colloqui con rappresentanti della Studer-Revox il 19 aprile 1978, lo Schmidt veniva informato per telefono che non avrebbe fruito delle «clausole di concessione CEE» dal momento che non rispondeva ai criteri qualitativi seguiti dalla Revox per i suoi distributori. Dopo molti rifiuti, tale decisione sarebbe stata da ultimo confermata con lettera della Studer-Revox in data 27 dicembre 1979 (non versata agli atti).

A causa delle conseguenze commerciali di questa decisione della Studer-Revox, lo Schmidt rinunciava al commesso e teneva aperto da allora in poi il negozio tutti i giorni della settimana dalle ore 15 e 45 alle 18 ed il sabato mattina.

3. *Il procedimento*

A seguito del rifiuto della Studer-Revox di ammetterlo nel novero dei concessionari specializzati, lo Schmidt agiva in via amministrativa e legale contro la Studer-Revox (adiva l'Unione dei dettaglianti dell'Assia, il ministero dell'economia dell'Assia, l'ufficio federale per le intese, l'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno e il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia). Nessuna di queste azioni si concludeva con la condanna della Studer-Revox.

Con lettera 7 giugno 1980 lo Schmidt presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 3, n. 2, b) del regolamento del Consiglio 3 luglio 1962 n. 17 (GU p. 204/62) nei confronti della Studer-Revox per rifiuto di vendita dei prodotti Revox della «serie B», reclamo mirante ad ottenere che la Studer-Revox GmbH fosse obbligata a stipulare con lui il «contratto di concessione CEE» in vigore dal 1° settembre 1977.

La pratica veniva registrata dalla direzione generale della concorrenza della Commissione, con il numero di protocollo IV/29495.

Con lettera 18 settembre 1980 la Commissione, ai sensi dell'art. 6 del proprio regolamento 25 luglio 1963 n. 99 (GU pag. 2268/63) informava lo Schmidt dell'intenzione provvisoria di non dar seguito al reclamo e lo invitava a presentare le sue osservazioni nel termine di un mese.

Con lettera 12 ottobre 1980, lo Schmidt confermava il reclamo precisando di non contestare «né la regolarità né l'ammissibilità» delle clausole di concessione CEE della Revox, ma di chiedere anzi di poterne fruire.

Con lettera motivata 11 maggio 1981, la Commissione comunicava allo Schmidt la sua decisione definitiva di non accogliere il reclamo contro la Studer-Revox. La Commissione precisava fra l'altro che nulla consentiva di concludere che il rifiuto della Revox di rifornire lo Schmidt costituisse sfruttamento abusivo di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE, o che il sistema di distribuzione seguito dalla Revox fosse in contrasto con l'art. 85, n. 1 del Trattato.

Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1981, lo Schmidt ha proposto un ricorso ai sensi dell'art. 173, 2° comma del Trattato CEE, per l'annullamento della comunicazione («Bescheid») della Commissione 11 maggio 1981 e mirante inoltre ad ottenere l'ingiunzione alla Commissione di adottare una nuova decisione in merito al reclamo.

Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1981, la Willi Studer-Revox GmbH, ha chiesto alla Corte di essere ammessa ad intervenire a sostegno della Commissione. Con ordinanza 26 ottobre 1981, la Corte ha ammesso l'intervento.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 19 maggio 1982, la Corte sentito l'avvocato generale ha deciso, ai sensi dell'art. 95 n. 2 del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

A causa del cambiamento intervenuto nella sua composizione, la Corte, con ordinanza 7 ottobre 1982, ha deciso di rimettere la causa alla Terza Sezione.

Con ordinanza 15 dicembre 1982, la Corte (Terza Sezione), ai sensi dell'art. 95, n. 4 del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Corte in seduta plenaria.

II — Le conclusioni delle parti

Il sig. Oswald Schmidt, *ricorrente*, conclude che la Corte voglia:

1. annullare la comunicazione («Bescheid») della Commissione delle

Comunità europee 11 maggio 1981, n. SG (81) D/6536, relativa alla pratica IV/29495;

2. imporre alla Commissione di adottare una nuova decisione nei confronti del ricorrente, tenendo conto di quanto disposto nella sentenza;
3. condannare la convenuta alle spese.

La Commissione delle Comunità europee, *convenuta*, conclude che piaccia alla Corte:

1. dichiarare irricevibile per quel che riguarda la seconda domanda e respingerlo per il resto;
2. condannare il ricorrente alle spese.

La società Studer-Revox GmbH, *interveniante*, conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare irricevibile il ricorso o, in via subordinata, respingerlo;
2. condannare il ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità del ricorso

1. La Commissione delle Comunità europee, convenuta, sostiene che il ricorso è in parte irricevibile.

Dallo stesso ricorso emerge che il ricorrente chiede, in base all'art. 173, n. 2 del Trattato CEE, l'annullamento della comunicazione («Bescheid») della Commissione con cui questa ha respinto il reclamo come pure che si imponga alla Commissione di pronunciarsi nuovamente sul reclamo stesso.

Secondo la Commissione, il primo capo della domanda, cioè l'annullamento della

decisione in merito al reclamo del ricorrente, è ricevibile in quanto un tale «parere» o «comunicazione» («Bescheid»), perché definitivo e fornito di motivazione giuridica particolareggiata, è impugnabile ai sensi dell'art. 173, n. 2 del Trattato CEE. Tuttavia, la Commissione sostiene che questo capo della domanda è infondato.

Tuttavia, spetta alla Corte valutare se sussista effettivamente un interesse ad agire del ricorrente, dato che questi non è vittima di una discriminazione a causa dell'applicazione del sistema di distribuzione selettiva da parte della Revox, le clausole del contratto CEE della Revox non si possono considerare contrarie all'art. 85, n. 1, e pur ammettendo che vi sia un'infrazione, non rientra nei poteri della Commissione il costringere un'impresa a rifornire un acquirente, né il porre fine ad infrazioni commesse in passato e che da allora sono cessate. Ne deriva che si può dubitare della ricevibilità della presente azione per mancanza di interesse ad agire.

Per quanto riguarda il secondo capo della domanda — cioè l'obbligo per la Commissione di adottare una nuova decisione in merito al reclamo — esso è irricevibile. È infatti giurisprudenza costante della Corte che la sentenza che accoglie il ricorso d'annullamento può implicare l'annullamento dell'atto, ma non può indurre la Corte a dettare all'Istituzione, da cui l'atto annullato promana, i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta (sentenza 20 marzo 1957, *Sociétés minières du Bassin de la Ruhr*, 2/56, Racc. pag. 11; sentenza 23 febbraio 1961, *De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg*, 30/59, Racc. pag. 3; sentenza 22 marzo 1961, *SNUPAT*, 42 e 49/59, Racc. pag. 103). Certo, la Commissione è tenuta, ai sensi dell'art. 176 del Trattato, ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. Tuttavia,

la Commissione dispone a tal riguardo di un potere discrezionale e non le si possono quindi imporre provvedimenti particolari. Tutt'al più l'interessato può promuovere contro la Commissione un'azione per omissione o d'annullamento nel caso in cui ritenesse insufficienti i provvedimenti adottati dalla Commissione per l'esecuzione della sentenza. È pertanto erroneo sostenere che la sentenza della Corte nella presente causa, se annullasse l'atto impugnato, creerebbe un vuoto giuridico che obbligherebbe la Commissione ad adottare una nuova decisione in merito al reclamo del ricorrente. Il ricorso è inoltre irricevibile per il fatto che lo scopo dell'azione — quello di ottenere un atto — nonostante sia previsto da diritto amministrativo tedesco, è ignoto al sistema comunitario di tutela giurisdizionale quale si desume in particolare dagli artt. 173 e 176 del Trattato CEE.

2. Il sig. *Oswald Schmidt*, ricorrente, sostiene invece che il ricorso è ricevibile.

Nella replica, si precisa che lo scopo del ricorso è quello di ottenere l'annullamento della «comunicazione» («Bescheid») della Commissione in modo che questa sia obbligata, a causa della situazione di vuoto giuridico che deriva dalla sentenza di annullamento della Corte, a pronunciarsi di nuovo in merito al reclamo nei confronti della Revox.

Questa domanda è in tutto conforme allo spirito ed alla lettera dell'art. 173 del Trattato il cui scopo è quello «di conferire ai cittadini della Comunità una tutela giurisdizionale completa nei confronti di tutte le decisioni, tra cui quelle della Commissione» ed è questo il motivo per cui il ricorso è ricevibile. Si chiede giustizia tanto per la discrimina-

zione commessa nel secondo semestre del 1977, quanto per la discriminazione attuale che impedisce al ricorrente di esercitare in futuro l'attività di rivenditore specializzato.

Infine, la Commissione ha frainteso gli scopi perseguiti. Era chiaro che il presente procedimento non avrebbe consentito di ottenere la condanna della Commissione ad intervenire contro la Revox e questo non era d'altronde lo scopo della domanda. Il secondo capo della domanda mira quindi solo all'adozione di una «decisione regolare» «alla luce di una valutazione giuridica corretta» da parte della Commissione.

3. La *Revox*, interveniente a sostegno della Commissione, appoggia le conclusioni di questa in merito alla ricevibilità.

B — Nel merito

1. Il sig. *Oswald Schmidt* sostiene che il ricorso va accolto.

Essendo il comportamento commerciale della Studer-Revox contrario all'art. 85 n. 1 ed, eventualmente, all'art. 86 del Trattato, di fronte ad un formale reclamo la Commissione aveva l'obbligo giuridico ex art. 3 del regolamento n. 17 di svolgere un'indagine e di porre fine alla trasgressione oggetto del reclamo.

A — Il ricorrente soddisfaceva infatti tutte le condizioni poste dalla Studer-Revox per l'ammissione quale rivenditore specializzato, come i rappresentanti della stessa gli avevano oralmente promesso.

A sostegno di tale assunto, il ricorrente deduce, offrendo la prova testimoniale:

a) Che il locale di vendita soddisfa i criteri di presentazione e di accessibilità alla clientela. In particolare, va respinta la descrizione, fatta dalla società Revox, dello stesso locale. Il negozio è fornito dell'arredo necessario per una presentazione di alta qualità e testimonia un considerevole sforzo per il suo allestimento. Basterebbe la disponibilità della Revox a rifornirlo per far sì che il locale possa essere considerato un negozio specializzato. Per quel che riguarda l'orario dell'esercizio, nel settembre del 1977 il ricorrente si era impegnato ad assumere un commesso in modo da aumentare il numero di ore in cui questo restava aperto; solo in seguito al rifiuto della Revox di autorizzarlo, ha dovuto rinunciare a tale impegno. Egli si è sempre dichiarato, e si dichiara tuttora disposto ad assumere un collaboratore specializzato non appena ottenuta la certezza di essere ammesso come rivenditore specializzato.

b) Che possiede inoltre la preparazione tecnica necessaria per consigliare la clientela, controllare, presentare ed installare gli apparecchi, nonché per il servizio assistenza.

Su questo punto va rilevato, in primo luogo, che nella lettera del 13 ottobre 1977 (risposta alla protesta dello Schmidt circa il rifiuto di autorizzazione) la Revox non contestava la competenza tecnica dello Schmidt, ma solamente l'orario del negozio. In secondo luogo, che la Sony, con contratto 15 novembre 1976, lo ha ammesso come rivenditore specializzato senza porre in discussione né l'orario del negozio, né la preparazione tecnica. Tale ammissione costituisce una prova incontestabile per il fatto che i criteri di selezione nonché le esigenze tecniche della Sony sono molto simili, per

non dire identiche a quelle della Revox, il che del resto non deve sorprendere se si considera che le due imprese hanno lo stesso consulente giuridico, l'avv. P. Schon, patrono della Revox nella presente causa. Infine, che la sua capacità di provvedere al ricevimento della merce proveniente dalla fabbrica nonché all'installazione presso i clienti ed al servizio assistenza non è stata mai posta in dubbio, la quale non si è del resto mai lamentata e, anzi, si è rallegrata del fatto che il ricorrente proceda all'operazione di installazione a domicilio fuori dell'orario di lavoro nonché il sabato, dal momento che gli stessi clienti, nella maggior parte dei casi, sono assenti da casa durante l'orario di lavoro.

c) Infine, che ha sempre tenuto a disposizione della clientela scorte di materiale Revox corrispondenti alla gamma di vendita di questa marca.

Per questi motivi il ricorrente, il quale possedeva tutti i requisiti oggettivi per essere ammesso come rivenditore specializzato è stato vittima di un comportamento discriminatorio da parte della Revox che si è così resa responsabile di una trasgressione delle disposizioni del Trattato in fatto di concorrenza.

La discriminazione è più evidente se si esamina il modo in cui la Revox applica i propri criteri di selezione nei confronti degli altri rivenditori. Nella stessa zona di Wiesbaden la Revox ha autorizzato come distributore un negozio al minuto di impianti di alta fedeltà il quale non soddisfa almeno una condizione del contratto di concessione: quella relativa alla presentazione della merce. Si tratta di un

negozio situato in un cortile interno alla periferia di Wiesbaden, il cui locale è un'ex rimessa in cui le merci sono esposte «in modo non vantaggioso . . . su dei ripiani di legno grezzo» (cfr. allegati 14 e 15 della replica). Ne consegue che la Revox non rispetta i criteri di specializzazione da essa stessa fissati e ai quali asserisce di attribuire tanta importanza per giustificare il rifiuto di ammettere lo Schmidt. Il comportamento della Revox può dunque essere considerato abusivo.

B — Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto accogliere il suo reclamo, dal momento che il comportamento commerciale della Studer-Revox, cioè il rifiuto ingiustificato di ammetterlo nel novero dei dettaglianti specializzati costituisce una trasgressione del diritto comunitario in fatto di concorrenza (art. 85, n. 1 ed, eventualmente, art. 86 del Trattato).

La Commissione, nell'esaminare il reclamo, ha valutato le circostanze di fatto esistenti al momento della presentazione del reclamo stesso, non già quelle esistenti all'epoca delle trattative tra lo Schmidt e la Studer-Revox.

Ciò vale soprattutto per l'orario del negozio e l'assunzione di un commercio specializzato. Tale questione, decisiva ai fini dell'ammissione nel novero dei dettaglianti specializzati autorizzati alla vendita dei modelli Revox della «serie B», era stata risolta con soddisfazione delle parti nel secondo semestre del 1977 — periodo delle trattative — ma non lo era evidentemente più al momento del reclamo alla Commissione, poiché lo Schmidt aveva dovuto rinunciare all'assunzione di un commesso in seguito al

rifiuto della Studer Revox di farlo fruire delle «clausole di concessione CEE».

Orbene, proprio su questo punto la Commissione si è in gran parte basata per respingere il reclamo. Ne deriva che la decisione della Commissione, fondata su una valutazione inesatta ed erroneamente motivata, va annullata in quanto costituisce trasgressione del Trattato CEE e delle norme da porre in essere per la sua applicazione, nonché uno sviamento di potere.

Il ricorrente ricorda infine, che egli soddisfa sempre le condizioni oggettive poste dalla Studer-Revox — tranne quello dell'orario del negozio, ma che su questo punto rimane sempre disposto ad assumere personale specializzato non appena gli venga assicurata l'autorizzazione — e che pertanto il rifiuto di ammissione costituisce una discriminazione cui la Commissione deve porre fine «anche nei casi diversi da quello di un'impresa che abbia una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE».

2. La *Commissione delle Comunità europee* si pronuncia per il rigetto delle domande del ricorrente. Infatti:

— in primo luogo non esistono trasgressioni contro cui la Commissione abbia il potere di intervenire. È infatti incontestabile che le clausole di distribuzione praticate dalla Revox non ricadano sotto il divieto dell'art. 85 n. 1, soprattutto per il fatto che l'applicazione di queste clausole nei confronti dello Schmidt non è discriminatoria;

— in secondo luogo, pur ammettendo che sussista trasgressione dell'art. 85,

n. 1, la Commissione non può obbligare un'impresa a rifornire o ad autorizzare un dettagliante;

— infine, non rientra nei poteri della Commissione l'agire per porre fine ad una infrazione commessa in passato.

Ne consegue, che il ricorso è infondato.

a) Il sistema di distribuzione selettiva praticato — e notificato alla Commissione — dalla Revox non costituisce infrazione dell'art. 85, n. 1 del Trattato.

Infatti, dalla sentenza della Corte 26/76 (Racc. 1977, pag. 1875) risulta che i contratti di distribuzione selettiva non configurano un'infrazione delle disposizioni che regolano la concorrenza nell'ambito della Comunità qualora i criteri qualitativi seguiti per la scelta dei rivenditori siano oggettivi, vengano stabiliti in modo uniforme per i potenziali rivenditori e siano applicati senza discriminazione. È quanto si verifica nel caso in esame; l'art. 85 n. 1 è dunque inapplicabile nella presente causa.

A parte ciò la versione del contratto di distribuzione Revox prodotto dal ricorrente non corrisponde al testo in vigore a partire dal 10 febbraio 1978 e non può essere dunque esaminato dalla Commissione poiché questa non ha il potere di porre fine ad eventuali infrazioni passate.

Per contro, circa il criterio dell'apertura del negozio durante l'orario normale, il ricorrente non può veramente pretendere di avere mai soddisfatto tale condizione che è essenziale per il concetto di negozio al minuto. Il ricorrente intende infatti esercitare il mestiere di rivenditore come attività secondaria e non contesta il fatto

che il negozio non sia aperto durante l'orario normale. Il rispetto del criterio dell'orario è tuttavia una parte essenziale del concetto stesso di sistema di distribuzione selettiva, dal momento che si riferisce alle esigenze di competenza tecnica e di qualità di presentazione che sono fondamentali per l'informazione dei clienti. L'esigenza che sia soddisfatta tale condizione non si può quindi considerare eccessiva né generatrice di restrizioni della concorrenza.

In particolare va rilevato che lo Schmidt non ha mai assunto un commesso specializzato poiché la conclusione del contratto era subordinata alla sua ammissione nel novero dei rivenditori specializzati Revox. Dal momento che questa condizione non è mai stata soddisfatta, è errato pretendere, come fa il ricorrente, di essere stato costretto a «licenziare» il commesso. Non si tratta di accertare se il ricorrente sia disposto ad assumere un commesso, ma se tale problema fosse risolto al momento della emanazione della comunicazione impugnata. Ad ogni modo, il ricorrente è in errore quando sostiene che la Revox dovrebbe per prima cosa ammetterlo come rivenditore in modo che egli possa, poi, estendere le sue attività secondo le esigenze del produttore. Poiché il principio della distribuzione selettiva è quello di porre il produttore «ampiamente al riparo dal rischio d'inosservanza dei criteri di selezione dei rivenditori specializzati» non si può pretendere che un produttore effettui una specie di «prestazione anticipata», autorizzando un dettagliante che non soddisfa tali condizioni.

che la Revox applica in modo discriminatorio i criteri per l'autorizzazione dei rivenditori specializzati. In primo luogo, il fatto che il ricorrente sia stato autorizzato dalla Sony non implica, di per sé, che la Revox debba fare altrettanto. A prescindere dal fatto che il contratto della Sony non impone alcuna condizione quanto all'orario di apertura dei suoi rivenditori specializzati, va rilevato che, affinché vi sia discriminazione, è necessario che la stessa persona giuridica tratti in modo diverso due situazioni giuridicamente analoghe. Ora, questo non è il caso nostro, dato che la Sony e la Revox non hanno alcun legame, pur avendo lo stesso avvocato. In secondo luogo e quanto all'argomento relativo all'argomento relativo alla vendita di materiale Revox da parte di un dettagliante della periferia di Wiesbaden che non rispetterebbe le condizioni di presentazione poste dalla Revox, va precisato che dall'elenco dei rivenditori specializzati Revox si desume che tale dettagliante non ne fa parte. La Commissione ne conclude che detto rivenditore ha dovuto essersi procurato clandestinamente i prodotti Revox e precisa che tale elusione del sistema di distribuzione selettiva non può essere imputato al produttore né servire da giustificazione per una domanda di autorizzazione da parte del dettagliante che non soddisfa le condizioni imposte. Tutt'al più, l'accertamento di questo fatto può giustificare il fatto che i rivenditori autorizzati esigano dal produttore il ritiro dell'autorizzazione a quei rivenditori che hanno rifornito il dettagliante non autorizzato.

Vanno respinti inoltre due argomenti con i quali il ricorrente cerca di dimostrare

Per questi motivi non si può far carico alla Revox di aver basato il proprio rifiuto di rifornire il ricorrente su un'appli-

cazione discriminatoria dei propri criteri inerenti al commercio specializzato; il reclamo — e di conseguenza il presente ricorso — si basano su un assunto erroneo secondo il quale esisterebbe un obbligo del produttore di rifornire il rivenditore anche prima che questi abbia soddisfatto le condizioni qualitative di selezione poste dal produttore stesso, condizioni che il rivenditore deve soddisfare per garantire la buona reputazione del prodotto e la qualità delle prestazioni che il rivenditore si propone di effettuare in nome del produttore.

La Commissione conclude su questo punto che, in mancanza di un'infrazione dell'art. 85, n. 1 da parte della Revox, il suo intervento contro il sistema delle clausole di concessione della Revox sarebbe stato illegittimo.

b) La Commissione considera poi l'ipotesi che la Revox abbia effettivamente applicato in modo discriminatorio i propri criteri di distribuzione selettiva. Anche in questa ipotesi, il ricorso non può essere accolto perché, a causa della natura stessa della presunta infrazione, la sanzione non può consistere nell'obbligare la Revox a rifornire il ricorrente.

Il ricorrente confonde l'obbligo di autorizzare come rivenditore con quello di rifornire il rivenditore stesso. È vero che nel sistema di distribuzione — selettiva, ma diretta — praticato dalla Revox, questi due aspetti — autorizzazione e fornitura — si confondono. Ciò nonostante la distinzione giuridica ha la sua impor-

tanza per l'esame della natura degli obblighi imposti dall'art. 85 n. 1.

Bisogna in primo luogo, ricordare che in un sistema di distribuzione selettiva mediante rivenditori specializzati il comportamento discriminatorio atto a rendere questo sistema di distribuzione contrario all'art. 85, n. 1 del Trattato, risiede non già nel rifiuto di fornire, ma in quello di autorizzare. In secondo luogo va rilevato che l'infrazione dell'art. 85 n. 1 che deriva da tale discriminazione consiste non già nella discriminazione a danno del dettagliante non autorizzato, ma nell'obbligo imposto dal produttore ai rivenditori autorizzati di rispettare il contratto che li lega, non rifornendo un dettagliante che pure soddisfa tutte le condizioni per essere autorizzato. Da un lato infatti, il non autorizzare un rivenditore non ne limita la competitività. D'altro lato, l'art. 85 n. 1 non ha lo scopo di stabilire un principio generale che vieti le discriminazioni individuali e non può pertanto essere interpretato nel senso che esso crei, a favore del dettagliante, il diritto ad essere rifornito o imponga al produttore l'obbligo di contrarre. Ne consegue che il produttore non è, ai sensi dell'art. 85, soggetto all'obbligo di autorizzare un rivenditore, né, dopo averlo autorizzato, a quello di non riservargli un trattamento discriminatorio. In quest'ultima ipotesi tuttavia il produttore, se discrimina fra i vari rivenditori autorizzati, deve ammettere che i suoi contratti ricadono sotto l'art. 85, n. 1.

La semplice discriminazione costituisce quindi solo un presupposto per l'applicazione dell'art. 85, n. 1. Questa disposizione va applicata solo se la discriminazione porta ad una restrizione della concorrenza. Ora, il rifiuto di fornire un rivenditore autorizzato non costituisce di

per sé una restrizione della concorrenza: il rivenditore autorizzato può sempre rivolgersi infatti ad un altro rivenditore autorizzato per ottenere i prodotti venduti dal produttore. È dunque il rifiuto d'autorizzare — se è provato che trae origine dall'applicazione discriminatoria dei criteri d'autorizzazione — quello che può costituire una trasgressione dell'art. 85, n. 1. Ciò nondimeno, l'infrazione non consiste nel fatto d'aver rifiutato d'autorizzare il dettagliante — il quale, sebbene non autorizzato, conserva la propria libertà d'azione —, ma non nel fatto di aver costretto gli altri rivenditori autorizzati a non rifornire il dettagliante discriminato.

Il divieto di cui all'art. 85, n. 1 ha lo scopo di garantire la libertà d'azione delle imprese contro le restrizioni che derivano dal coordinamento contrattuale o extracontrattuale del loro comportamento. È dunque necessario, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, che si sia avuta la conclusione o la realizzazione di un accordo che restringa la concorrenza. Ora, tale condizione non sussiste nell'ipotesi di discriminazione nei confronti di un dettagliante che il produttore rifiuta di autorizzare, mentre ricorre nel caso in cui il produttore costringa i rivenditori autorizzati a rispettare le clausole del contratto di autorizzazione, al fine di vietare l'accesso del dettagliante non autorizzato, oggetto della discriminazione, alle merci del produttore.

In simile ipotesi, l'intervento della Commissione presso la Revox non può soddisfare il ricorrente. Se fosse infatti provato che le condizioni per l'autorizzazione

sono discriminatorie, l'azione della Commissione non potrebbe dar luogo che alla soppressione del sistema di distribuzione stabilito dalla Revox. Ora il ricorrente, non auspica l'eliminazione di un tale sistema ma, al contrario, la sua conservazione ed il diritto di parteciparvi.

Ad ogni modo, va ribadito che non esiste, ai sensi dell'art. 85, n. 1, per il produttore alcun obbligo giuridico di autorizzare un rivenditore, nemmeno nell'ipotesi in cui questo risponda ai criteri di selezione. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il sistema di distribuzione selettiva sia applicato in modo incompleto. Come già detto sopra, infatti, il non autorizzare un venditore che soddisfi le condizioni in determinate ipotesi può costituire un'infrazione dell'art. 85, n. 1, il che implica il divieto del sistema di distribuzione, ma non l'obbligo d'autorizzare il rivenditore discriminato. Così pure, nell'ipotesi in cui il sistema sia «applicato in modo incompleto», cioè quando taluni rivenditori non osservano i loro obblighi rifornendo altri rivenditori non autorizzati, gli altri rivenditori autorizzati sono legittimati a considerarsi liberati dagli impegni assunti nei confronti del produttore che tollera tali inadempienze. Uno sviluppo del genere conduce alla distribuzione del sistema di distribuzione, non già all'autorizzazione del rivenditore che il produttore si è rifiutato di autorizzare.

Solo nell'ipotesi in cui la Revox sfrutti abusivamente una posizione dominante ai sensi dell'art. 86, la Commissione potrebbe emanare provvedimenti che obblighino la Revox a rispettare la parità di trattamento fra gli operatori sul mercato di cui trattasi. Ora, a giudizio dello

stesso ricorrente, non si può far carico alla Revox di un siffatto comportamento e dunque nel caso in esame l'art. 86 non trova applicazione.

Pertanto la Commissione conclude che il problema sollevato dal ricorrente — cioè il problema di determinare se i rivenditori legati da contratto, basandosi sul contratto di distribuzione limitata, possono far valere contro il produttore il diritto all'applicazione dei criteri di distribuzione specializzata conforme alle clausole del contratto e, di conseguenza, all'autorizzazione del commerciante che risponde a tali criteri — è un problema che rientra nell'ambito del diritto civile e la cui soluzione può essere chiesta solo ai giudici nazionali.

c) La Commissione sottolinea, infine, che essa non ha il compito di intervenire contro le infrazioni commesse in passato per ottenere che vi sia posta fine.

Ora, ammettendo che la Revox abbia trasgredito l'art. 85, n. 1 rifiutando di autorizzare il ricorrente come rivenditore specializzato, questa infrazione è strettamente localizzata nel tempo: il secondo semestre del 1977. Solo infatti per questo periodo il ricorrente può sostenere di aver soddisfatto le condizioni richieste per l'autorizzazione, fra cui soprattutto quella di tenere aperto tutto il giorno il negozio, assumendo un commesso. Dato che la presunta infrazione è stata commessa in passato, la Commissione può solo accertarla, eventualmente reprimerla mediante un'ammonizione, ma non può, per definizione, porvi termine.

Per queste ragioni, la Commissione conclude che nemmeno su questo punto l'azione del ricorrente può avere esito positivo.

3. La *Studer-Revox*, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sostiene, in primo luogo, che il ri-

corrente non risponde ai criteri di selezione qualitativi oggettivi per i rivenditori specializzati Revox, in secondo luogo che il suo sistema di distribuzione selettiva, definito dalle clausole del «contratto di concessione CEE» non trasgredisce né l'art. 85, n. 1 né l'art. 86 del Trattato, ed infine che il ricorso le pare privo di fondamento.

A — Il ricorrente non è in grado di soddisfare le condizioni poste per essere autorizzato come rivenditore specializzato Revox.

a) Le modeste dimensioni del locale nonché la limitatezza ed eterogeneità delle merci poste in vendita dallo Schmidt non rispondono alle esigenze di presentazione e di valorizzazione del materiale Revox. A tal proposito, tenuto conto del fatto che la clientela, al momento dell'acquisto, desidera confrontare i prodotti sul mercato, sarebbe stato necessario che il ricorrente esponesse al pubblico una gamma rappresentativa dei prodotti di elettronica per dilettanti e cioè in buone condizioni di presentazione. Questo non è avvenuto ed è questo il motivo per cui il negozio dello Schmidt non può essere considerato un negozio al minuto specializzato, dato che il ricorrente «non esprimeva assolutamente alcun apparecchio elettronico per dilettanti ad eccezione di qualche pezzo isolato e di dischi».

Va rilevato che la Revox si è sempre rifiutata di far distribuire il proprio materiale in negozi che non vendessero anche i prodotti di ditte concorrenti. Tanto la Studer-Revox, quanto la sua casa-madre, Revox International, al fine di facilitare la scelta della clientela, hanno sempre seguito la politica di non rifornire i rivenditori che intendevano specializzarsi esclusivamente nei prodotti Revox. È dunque errato sostenere, come ha fatto in precedenza il ricorrente, che la Revox avesse proposto allo Schmidt l'esclusiva.

- b) Per quanto riguarda l'apertura del negozio durante l'orario normale, «era e resta incontestato che il negozio del ricorrente non è aperto durante l'orario normale» e che «i clienti che si presentano prima delle 15.45 dal lunedì al venerdì trovano un negozio chiuso».
- c) Infine sono leciti gravi dubbi quanto alla capacità tecnica del ricorrente di provvedere al controllo prima della vendita del materiale proveniente dalla fabbrica, alla consulenza specializzata alla clientela e all'installazione, nonché al servizio di assistenza a domicilio del materiale venduto. Va detta a tal proposito che lo Schmidt non ha alcuna preparazione specialistica in materia, cioè non è un tecnico per radio e televisori, né un dettagliante specializzato nel campo audiovisivo ed è lecito dubitare che la sua attività di disegnatore tecnico e di costruttore gli abbiano permesso di acquistare la preparazione necessaria in questo campo. Infine il ricorrente, non impiegando personale esterno ed essendo lui stesso impiegato durante la giornata, non è in grado di effettuare durante l'orario normale la consegna, l'installazione ed il servizio di assistenza a domicilio (sistemazione dei cavi e delle antenne...) del materiale che vende. Ora, questa capacità ha notevole importanza dal punto di vista commerciale, dal momento che la clientela desidera che tali operazioni siano effettuate nel corso della giornata e non la sera tardi o il sabato e la domenica.
- B — La Revox non trasgredisce né l'art. 85, n. 1 né l'art. 86 del Trattato, applicando il suo sistema di clausole di concessione.
- a) Essa applica in modo oggettivo e non discriminatorio il sistema di clausole di concessione il cui unico effetto sull'attività commerciale è quello di consentire la diffusione e la rivendita dei suoi prodotti solo da parte di rivenditori autorizzati o fra rivenditori autorizzati. Questo sistema non danneggia quindi la concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1 del Trattato e non si può sostenere che il non aver stipulato un contratto con il ricorrente, a causa delle specifiche circostanze, sia atto ad ostacolare «la libertà di commercio in un modo che perturba la realizzazione dello scopo di un mercato unico tra gli Stati».
- b) Neppure si può far carico alla Revox di aver sfruttato abusivamente una posizione dominante rifiutandosi di autorizzare il ricorrente.
- Lo stesso ricorrente ammette del resto che la Revox non dispone di una tale posizione sul mercato. La Revox distribuisce infatti un solo registratore su un mercato di 45 modelli e la «sua minuscola quota di mercato» è inferiore all'1 % per quel che riguarda giradischi, amplificatori radioriceventi ed altoparlanti.
- Non si configura dunque lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel rifiuto di autorizzare e di rifornire il ricorrente. A tal proposito, un'impresa che si trovi in posizione dominante non agisce necessariamente in modo abusivo quando pratica senza discriminazione un sistema di distribuzione selettiva tecnicamente giustificato. La Revox è legata per contratto a circa 500 rivenditori specializzati e non si può ritenere che essa

sfrutti abusivamente una posizione dominante allorché si rifiuta di venir meno al contratto non autorizzando il dettagliante che non risponda ai criteri qualitativi stabiliti dal contratto stesso.

C — Quanto al merito del ricorso, la Revox si associa alle conclusioni della Commissione e conferma che con ragione la Commissione sostiene di non essere affatto autorizzata ad esigere che la Revox rifornisca il ricorrente.

Il ricorrente non può sostenere di aver diritto ad essere autorizzato e, pur ammettendo che fosse autorizzato, non può esigere di essere rifornito direttamente dalla Revox, non foss'altro a causa dell'insufficiente credito bancario. Ciò premesso lo Schmidt, se fosse autorizzato, non potrebbe far altro che cercare un altro rivenditore autorizzato disposto a rifornirlo in forza di un contratto.

In generale e in conclusione, la Revox non intende farsi imporre la creazione, da parte dello Schmidt, di un negozio al dettaglio per lo smercio dei suoi prodotti in condizioni che non rispondono ai criteri di qualità che si è imposta per la tutela del suo buon nome.

IV — La fase orale

Il ricorrente, con l'avv. Wolfgang Bache; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Norbert Koch, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Barbara Rapp-Jung; e la società Willi Studer-Revox, interveniente, con l'avv. Peter Schon, hanno svolto difese orali nell'udienza del 16 marzo 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 28 giugno 1983.

In diritto

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1981 il sig. Schmidt, titolare della ditta Demo-Studio Schmidt, corrente in Wiesbaden (Repubblica federale di Germania), in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far annullare l'atto della Commissione 11 maggio 1981, relativo ad una procedura ai sensi degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato CEE, con quale la Commissione, esprimendo la propria «posizione definitiva», comunicava al ricorrente che non vi era motivo di accogliere il reclamo mirante a far accertare delle trasgressioni delle norme sulla concorrenza di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato CEE da parte della società Revox, consistenti nel rifiuto di autorizzarlo come rivenditore.

- 2 La Revox distribuisce nel territorio comunitario i prodotti audiovisivi della Revox International, con sede in Regensdorf bei Zürich (Confederazione elvetica). Essa distribuisce prodotti Revox della cosiddetta «serie A», la cui vendita non è sottoposta ad alcuna condizione specifica, nonché i prodotti della cosiddetta «serie B»; questi sono smerciati secondo un sistema di distribuzione selettiva basato sulla scelta dei concessionari della marca in relazione a criteri qualitativi oggettivi, come la qualità della presentazione e la possibilità di accedere al locale o al reparto di vendita durante l'orario normale, la competenza dei commessi e la capacità di ricevere gli apparecchi, di consigliare i clienti e di effettuare il servizio di assistenza. Tale sistema di distribuzione viene chiamato «clausole di concessione CEE».

- 3 Il ricorrente, impiegato come costruttore in una fabbrica di macchine, nel 1975 decideva di iniziare, parallelamente alla propria attività di dipendente, un'attività commerciale nel settore dell'elettronica per dilettanti. A tal fine, sottoponeva il progetto alla Revox ed apriva in Wiesbaden un negozio sotto la denominazione «Demo-Studio Schmidt», aperto al pubblico il sabato mattina e, negli altri giorni lavorativi, dalle 16 alle 18. La fornitura di materiale Revox non sottoposto alle condizioni di distribuzione selettiva gli veniva da allora garantita; tuttavia appariva subito evidente allo Schmidt che non avrebbe potuto coprire i costi di esercizio se non con la vendita dei prodotti Revox della «serie B», sottoposti alle condizioni di distribuzione selettiva.

- 4 Dopo numerosi contatti con la Revox, il ricorrente veniva da questa informato, il 19 settembre 1977, che non avrebbe fruito delle «clausole di concessione CEE», con la conseguente impossibilità di distribuire i prodotti della «serie B»; tale decisione gli veniva da ultimo confermata con lettera 27 dicembre 1979. Tali rifiuti erano motivati col fatto che la Demo-Studio Schmidt non rispondeva ai criteri qualitativi imposti dalla marca Revox ai propri distributori, ed in particolare a quello relativo alla possibilità di accedere al negozio durante l'orario normale.

- 5 In questa situazione il ricorrente presentava alla Commissione, il 7 giugno 1980, il reclamo sopraccitato, mirante espressamente ad ottenere che la Revox fosse costretta a fornirgli prodotti della «serie B».

- 6 Con lettera 18 settembre 1980, la Commissione, conformemente all'art. 6 del suo regolamento 25 luglio 1963 n. 99 (GU 20 agosto 1963, pag. 2268) informava il ricorrente della sua intenzione di non dar seguito al reclamo e lo invitava a presentare le sue osservazioni su tale valutazione nel termine di un mese.
- 7 Con lettera 12 ottobre 1980, il ricorrente confermava di tener fermo il reclamo precisando di non contestare la legittimità delle clausole di concessione CEE della Revox, ma di chiedere, al contrario, di fruirne.
- 8 Con lettera motivata dell'11 maggio 1981, la Commissione comunicava al ricorrente la propria «presa di posizione definitiva» in questa pratica. Tale presa di posizione definitiva era motivata essenzialmente, in primo luogo dal fatto che nulla avrebbe consentito di ritenere che la Revox, rifiutando di rifornire il ricorrente, avesse commesso uno sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato CEE e, in secondo luogo, dalla dichiarazione che il negozio dello Schmidt non soddisfacesse la condizione dell'apertura durante l'orario normale, condizione posta dal sistema di distribuzione selettiva praticato dalla Revox e che, di conseguenza, l'atteggiamento della Revox nei suoi confronti non costituiva trasgressione dall'art. 85, n. 1 del Trattato.
- 9 In questa situazione il ricorrente ha proposto alla corte il presente ricorso che mira, in primo luogo, all'annullamento della comunicazione della Commissione 11 maggio 1981 e, in secondo luogo, ad ottenere che sia imposto alla Commissione di riesaminare il reclamo, tenendo conto dell'emananda sentenza.

Sulla ricevibilità

- 10 Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, relativo alla cessazione delle infrazioni:

«1. Se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85 o dell'art. 86 del Trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.

2. Sono autorizzati a presentare domanda a tal fine:

...

b) le persone fisiche o giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità giuridica che sostengano di avervi interesse.»

- 11 Il reclamo formale proposto dal ricorrente il 7 giugno 1980, benché tendesse ad ottenere che fosse ingiunto alla Revox di rifornirlo immediatamente, dev'essere interpretato, come ha fatto del resto la Commissione nella fase precontenziosa e come si desume dalle memorie sottoposte alla Corte, come una domanda mirante ad ottenere che la Commissione accetti una trasgressione degli artt. 85 e 86 del Trattato, ai sensi dell'art. 3 nn. 1 e 2 b) del regolamento n. 17, e imponga alla Revox, mediante decisione, di porre fine alla trasgressione stessa.
- 12 La Commissione non contesta che la sua presa di posizione sul reclamo del ricorrente costituisca un atto impugnabile dinanzi alla Corte mediante ricorso per l'annullamento, dal momento che tale «parere» o «comunicazione» è definitiva.
- 13 Tuttavia, la Commissione precisa di rimettersi alla Corte per quanto riguarda l'interesse ad agire del ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che non rientrerebbe nella competenza attribuitale dall'art. 85 l'obbligare un'impresa ad ammettere un commerciante come distributore specializzato o a rifornirgli della merce.
- 14 Come la Corte ha affermato nella sentenza 25 ottobre 1977, Metro/Commissione (26/76, Racc. pag. 1875) «nell'interesse e di una sana amministrazione della giustizia e di una corretta applicazione degli artt. 85 e 86, è opportuno che le persone fisiche o giuridiche che in forza dell'art. 3, n. 2, lett. b) del regolamento n. 17, hanno la facoltà di adire la Commissione per far rilevare le infrazioni dei suddetti artt. 85 e 86, siano legittimate, se la loro domanda viene respinta, totalmente o parzialmente, ad esperire un'azione a tutela dei loro legittimi interessi».

- 15 La Corte rileva che il rifiuto, opposto allo Schmidt, di ammetterlo come concessionario dei prodotti Revox, rifiuto da questo ritenuto costitutivo di un'infrazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, poteva essere tale da ledere i suoi interessi legittimi. Inoltre, come la Corte ha affermato nella sentenza 6 marzo 1964 (Istituto chemioterapico italiano Spa, 6 e 7/73, Racc. pag. 223) e nell'ordinanza 17 gennaio 1980 (Camera Care Ltd, 792/79 R, Racc. pag. 119), la Commissione, nel caso in cui avesse accertato a carico di un produttore, un comportamento costitutivo di un'infrazione degli artt. 85 e 86, avrebbe avuto il potere di ingiungere all'impresa in questione di adottare tutti i provvedimenti idonei a porre fine all'infrazione.
- 16 Si deve dunque concludere che il ricorso è ricevibile.

Nel merito

- 17 Il ricorrente non contesta la compatibilità col diritto comunitario del sistema di distribuzione selettiva della Revox. Egli sostiene invece che tale sistema è stato applicato in modo discriminatorio nei suoi confronti e che il comportamento della Revox costituisce trasgressione dell'art. 85, n. 1 ed eventualmente dell'art. 86 del Trattato. A sostegno di tale tesi, egli deduce sostanzialmente di soddisfare tutte le condizioni poste dalle clausole di concessione CEE della Revox, soprattutto quella relativa alla possibilità di accedere al locale di vendita durante l'orario normale.
- 18 La Commissione ribatte anzitutto che la Revox non ha applicato in modo discriminatorio il proprio sistema di distribuzione selettiva a danno dello Schmidt dal momento che, in particolare, questi non ha mai soddisfatto la condizione essenziale relativa all'orario d'apertura. Non vi sarebbe dunque alcuna trasgressione dell'art. 85, n. 1, che essa avrebbe potuto reprimere. Inoltre, solo nell'ipotesi in cui la Revox sfruttasse abusivamente una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato, la Commissione avrebbe il potere di adottare decisioni con cui imporre alla Revox di rispettare la parità di trattamento fra gli operatori economici sul mercato in questione. Tuttavia non si potrebbe far carico alla Revox di alcuna trasgressione dell'art. 86 del Trattato.

- 19 Riguardo alla presunta violazione delle norme sulla concorrenza del Trattato, la Corte ritiene che la Commissione, in seguito al reclamo del ricorrente, dovesse esaminare i fatti da questo addotti per valutare se l'applicazione da parte della Revox del proprio sistema di distribuzione selettiva fosse atta ad alterare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune ed a pregiudicare il commercio fra Stati membri.
- 20 Per quanto riguarda la pretesa trasgressione dell'art. 85, n. 1 del Trattato è chiaro che la dichiarazione della Commissione nella decisione impugnata, secondo cui il negozio dello Schmidt non corrisponde alle «clausole di concessione CEE» della Revox, le quali esigono che il negozio sia accessibile durante l'orario normale, non si basa su fatti manifestamente inesistenti né è inficiata da alcun manifesto errore di valutazione. D'altronde, dagli atti non risulta nulla che lasci supporre che la Revox, rifiutando di concludere un contratto con lo Schmidt fintanto che questi non avesse soddisfatto le condizioni poste dalle «clausole di concessione CEE», avesse uno scopo diverso da quello, legittimo, di assicurarsi che la Demo-Studio Schmidt rispondesse ai criteri qualitativi imposti dalla Revox a tutti i propri distributori. La Commissione ne ha dedotto giustamente che lo Schmidt non era stato vittima di alcuna applicazione discriminatoria del sistema di distribuzione selettiva della Revox atta a configurare una trasgressione dell'art. 85, n. 1 del Trattato.
- 21 Riguardo alla pretesa trasgressione dell'art. 86 del Trattato, la Corte ritiene che dagli atti emerga che la Commissione ha valutato esattamente i fatti, stimando nell'1 % circa la quota del mercato rilevante detenuta dalla Revox e deducendone che non si configura una posizione dominante. Con ragione quindi, soprattutto non avendo accertato alcuna applicazione discriminatoria del sistema di distribuzione selettiva, la Commissione ne ha concluso che nulla consente di ritenere che la Revox sfrutti abusivamente una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo, ai sensi dell'art. 86 del Trattato.
- 22 Da quanto precede discende che il reclamo dello Schmidt non contiene nulla che sia atto a far ritenere che l'applicazione al ricorrente, da parte della

Revox, delle norme del suo sistema di distribuzione leda le norme sulla concorrenza della Comunità e che la Commissione sia venuta meno all'obbligo di vigilanza impostole dal Trattato e dal regolamento n. 17. Il ricorso va pertanto respinto.

Sulle spese

- 23 Ai sensi dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta richiesta. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, le spese, ivi comprese quelle dell'interveniente a sostegno della convenuta, vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Il ricorrente è condannato alle spese, ivi comprese quelle dell'interveniente.

Mertens de Wilmars	Koopmans	Bahlmann
Galmot	Pescatore	Mackenzie Stuart
Bosco	Due	Everling
		O'Keeffe
		Kakouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'11 ottobre 1983.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars